

ASSOCIAZIONE SPORTIVA AMERICAN FOOTBALL VERONA

ATTO COSTITUTIVO



Oggi 15 Dicembre 1999 in Verona, gli scriventi redigono il presente atto costitutivo in forza nel quale stipulano e convengono quanto segue:

ART. 01 - i comparsi dichiarano di costituire, come costituiscono, una associazione sportiva denominata ASSOCIAZIONE SPORTIVA AMERICAN FOOTBALL VERONA (ci seguito denominata associazione), con il seguente codice fiscale : **02998510230**

ART. 02 - L'associazione ha sede in Verona, via Sommacampagna 20/c

ART. 03 - L'Associazione ha lo scopo di propagandare e promuovere iniziative sportive e sociali, di sviluppare la pratica del gioco del football americano, rispettando i regolamenti della Federazione Italiana FIAF. L'Associazione, in virtù dello scopo istituzionale emarginato, potrà anche dedicarsi, qualora lo ritenga opportuno, alla organizzazione di scuole, centri estivi ed invernali, ed alla istituzione di ogni altra attività sportiva nonché all'organizzazione ed alla partecipazione a gare al fine di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 04 - L'associazione e retta dallo statuto che, previa lettura ed accettazione dei comparsi, si allega al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 05. il Consiglio direttivo viene nominato, per il primo triennio, nelle persone dei seguenti soci fondatori:
Presidente: Accordini Silvano.
Vicepresidente: Verona Diego
Consigliere: Aiello Domenico
Consigliere: Pivetta Fausto
Consigliere: Nicodemo Marco

I nominati componenti del Consiglio direttivo accettano la suddetta rispettiva carica.

ART:06 - Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico dell'associazione.

Dopo aver letto il presente atto, i presenti lo firmano in segno di piena accettazione dell'atto stesso e dello statuto , di cui fa parte integrante.

Accordini Silvano

Verona Diego


Aiello Domenico

Pivetta Fausto

Nicodemo Marco

Verona 15/12/99

Reg.	250.000	Spesa di natura sociale - Intervento di Verona 2
I.S.		di natura sociale - Intervento di Verona 2
TOTALE	250.000	14651





ASSOCIAZIONE SPORTIVA AMERICAN FOOTBALL VERONA

STATUTO

TITOLO I°

Denominazione - Scopo - Patrimonio - Durata

ART.1

E' costituita l'associazione sportiva denominata " Associazione Sportiva Football Americano Verona"
L'Associazione ha sede in Verona Via Sommacampagna 20/c, ed opera limitatamente all'ambito nazionale.

ART.2

L'Associazione è apolitica e apartitica, non ha alcuno scopo di lucro.
L'Associazione ha lo scopo di propagandare e promuovere iniziative sportive e sociali, di sviluppare la pratica del gioco del football americano, rispettando i regolamenti della Federazione Italiana FIAF
L'Associazione, in virtù dello scopo istituzionale emarginato, potrà anche dedicarsi, qualora lo ritenga opportuno, alla organizzazione di scuole, centri estivi ed invernali, ed alla istituzione di ogni altra attività sportiva nonché all'organizzazione ed alla partecipazione a gare al fine di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 3

All'Associazione, in virtù del fine sociale emarginato, e, previa acquisizione delle previste autorizzazioni di legge, è data la possibilità di acquistare e costruire immobili da destinarsi all'attività sportiva, nonché la costruzione di impianti ed attrezzature che possono favorire ed aiutare il normale esercizio della pratica sportiva.
In merito alle attività eventualmente poste in essere dall'Associazione, così come l'utilizzo degli impianti, delle attrezzature, dei mobili e degli immobili, e qualsiasi altro servizio messo a disposizione dei propri associati, la gestione potrà essere assunta direttamente dalla stessa Associazione, oppure mediante concessione totale o parziale a terzi dei diritti relativi.

ART.4

Per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione potrà nel rispetto della relativa disciplina di legge, assumere interessenze e partecipazioni in associazioni, società, imprese ed/od Enti la cui attività sia analoga, affine e comunque connessa alla propria.

ART.5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dalle quote sociali;
b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
d) da eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti sia pubblici che privati che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione;
e) da eventuali titoli e partecipazioni.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi sia all'atto dell'adesione iniziale che dei successivi rinnovi.
Tutti i soci sono obbligati a versare le quote associative e le somme integrative, così come deliberate dal Consiglio Direttivo a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti ai soci o a particolari categorie tra questi identificate.

ART 6

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART.7

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e le persone giuridiche pubbliche e private, purché nel loro oggetto sociale si prevedano scopi uguali o simili a quelli previsti dal presente statuto.

Tutti i soci dovranno attenersi ai principi di lealtà e rettitudine su cui è fondata tutta l'attività sportiva, nonché contribuire con il personale impegno alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Tutti i soci possono accedere alle cariche elettive.

ART.8

L'ammissione all'associazione è subordinata alle seguenti norme:

a) pagamento delle quote sociali;

b) accettazione senza riserve del presente statuto;

chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo che ha la facoltà di accettare o respingere la domanda senza obbligo di motivazione;

ART.9

La qualifica di socio si perde:

a) per dimissioni presentate per iscritto;

b) per morosità entro il termine di mesi 3 ;

c) per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto o al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.

Il circolo ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio e alla reputazione dell'Associazione stessa.

ART.10

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea Generale;

b) il Consiglio Direttivo.

ART.11

L'assemblea Generale è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto, la discussione e l'approvazione dell'attività sociale, secondo i punti previsti all'ordine del giorno.

Nomina i membri del Consiglio Direttivo e dà le direttive per l'attività futura.

ART.12

L'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci, contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere affisso nella sede sociale almeno 8 gg. prima della data fissata per la riunione.

L'assemblea dell'Associazione deve essere convocata da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.21 c.c. qualora ne faccia richiesta un quarto degli associati aventi diritto di voto.

ART.13

Le deliberazioni dell'assemblea ai sensi dell'art.22 c.c. vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, la deliberazione è valida a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART.14

L'assemblea è definita straordinaria per le delibere relative a modifiche statutarie, di scioglimento e di liquidazione.

Le formalità di convocazione dell'assemblea straordinaria sono le stesse di quelle sopra citate in merito all'assemblea generale dei soci.

Le delibere vengono prese a maggioranza di voti.

In prima convocazione occorre la presenza di almeno il 75% dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

A tutte le delibere deve essere data idonea pubblicità tramite affissione nella bacheca dell'Associazione.

ART. 15

Ciascun socio ha diritto a farsi rappresentare in assemblea tramite delega.

La delega deve essere conferita per iscritto, deve contenere il nome del rappresentante, deve essere conferita per singole assemblee con effetto anche per le convocazioni successive.

La rappresentanza in assemblea può essere rilasciata solo ai soci dell'Associazione.

Le deleghe verranno raccolte in ciascuna adunata e conservate presso la segreteria dell'Associazione.

Ciascun associato non potrà rappresentare più di un socio per ciascuna adunata.

ART.16

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea dei soci qualora questo non provveda.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina le norme per il regolare funzionamento dell'attività, adotta tutti quei provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo.

ART.17

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e dai Consiglieri, eletti dall'assemblea, dura in carica per tre esercizi sociali consecutivi ed i suoi membri sono rieleggibili.

Adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione e per il raggiungimento dello scopo sociale, ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio sociale senza eccezione di sorta alcuna e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto tassativamente attribuite all'assemblea.

Si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo Consiglieri.

La presenza di un terzo dei Consiglieri è richiesta per la validità delle riunioni.

Per il primo triennio il consiglio direttivo sarà costituito dai soci fondatori dell'associazione.

TITOLO III°

Esercizio Sociale - Bilancio

ART.18

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO IV°

Disposizioni Generali e Finali

ART.19

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'assemblea.

ART.20

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea con la maggioranza di cui all'art.14 del presente statuto nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ART.21

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito per espressa disposizione del presente statuto, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico.

ART.22

L'Associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa, salvo il caso in cui la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, C.190, della L. 23.12.1996, n.662, qualora ne ricorra l'obbligo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.23

L'Associazione garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART.24

L'Associazione garantisce la libera eleggibilità degli organi amministrativi.
Viene garantito sia il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532 c.2 Cod. Civ. nonché la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti.

ART.25

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.
In merito alla pubblicità del rendiconto verso i soci, lo stesso verrà presentato e commentato nell'apposita assemblea dopodiché sarà a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.
Il rendiconto dovrà evidenziare l'entità delle entrate e delle uscite relative alla gestione evidenziando il saldo positivo o negativo della stessa.

ART. 26

Con l'adesione all'Associazione e quindi al presente statuto, per ciascun socio si stabilisce l'intrasmissibilità della quota di contributo associativo ad eccezione di trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.






ART.27

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà L1 Presidente del Tribunale competente per territorio, in base al luogo ove ha sede legale l'Associazione.

ART.28

Per quanto non contenuto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile in tema di associazioni.

Dopo aver letto il presente statuto i soci fondatori lo firmano in segno di piena accettazione dello stesso, consapevoli che il presente è parte integrante dell'atto costitutivo.

Accordini Silvano	
Aiello Domenico	
Phetta Fausto	
Verona Diego	
Nicodemo Marco	
Verona 15/12/99	